

Contributi pubblici - Agricoltura - Contributi regionali - Investimenti effettuati da imprese agricole e aziende di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo - Bando - Criteri di ammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale
Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2721 del 2020, proposto da:

Alfa Società Agricola s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (...);

contro

AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura e Regione Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. (omissis) in Roma, via (...);

nei confronti

Beta s.p.a., Azienda Agricola Gamma di (omissis), Azienda Vitivinicola Delta di (omissis), non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza n. 235/2020, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura e della

Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2020 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Premetteva la ricorrente, in sede introduttiva del giudizio, di svolgere l'attività di coltivazione di vigneto e produzione biologica di uva, provvedendo in minima parte alla vendita dell'uva prodotta e per la restante parte conferendola ad aziende terze, le quali, sotto la direzione della conferente, si occupavano dell'operazione della trasformazione dell'uva in vino.

Essa deduceva altresì di occuparsi della fase dell'affinamento del vino imbottigliato dalle ditte terze, attività che svolgeva presso il proprio stabilimento, sotto la direzione di un enologo qualificato, secondo una tecnologia che non prevede la fase della "sboccatura" del vino o il suo reimbottigliamento, ma solo la "maturazione in bottiglia" del prodotto ottenuto dalla lavorazione delle uve prodotte.

Deduceva ancora la ricorrente di aver presentato richiesta di finanziamento volta all'ottenimento del contributo regionale per investimenti effettuati da imprese agricole e aziende di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo insistenti nel territorio regionale, così come bandito dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. 22 del 15 gennaio 2019, nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2019-2020: la richiesta, in particolare, era finalizzata all'acquisto di "botti in legno (tonneaux), vasche in cemento per lo stoccaggio del vino, una pompa peristaltica per effettuare i travasi".

La società ricorrente chiedeva quindi l'annullamento del bando suindicato, recante "Programma nazionale di sostegno a settore vitivinicolo - misura investimenti. Regolamento UE n. 1308/2013 art. 50. Bando biennale annualità 2019-2020. DGR/CR n. 135 del 21/12/2018" nonché del relativo allegato A recante "Azione A: Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole bando biennale 2019-2020", nella parte in cui non ammetteva tra i beneficiari le imprese che producessero vino "attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione" ai sensi dell'art. 3.1, lett. d), del DM n. 911 del 14 febbraio 2017.

Con i motivi aggiunti successivamente depositati, essa estendeva l'impugnativa: 1) al decreto del Dirigente AVEPA rep. 872/2019 del 24 aprile 2019, prot. 34133/2019, che aveva dichiarato inammissibile la domanda presentata sul rilievo che il bando (ugualmente impugnato, come si è detto, in parte qua) non contemplava tra i beneficiari della misura le imprese produttrici di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda fosse volta, come nella specie, a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione; 2) alla graduatoria regionale approvata con decreto AVEPA prot. 35312/2019 del 29 aprile 2019.

In particolare, il provvedimento di non ammissione alla graduatoria regionale della ricorrente, nel richiamare i contenuti del bando e nel precisare, quanto alla mancata inclusione fra i possibili beneficiari delle imprese di cui alla lettera d) dell'art. 3 del D.M. 911/17, di non disporre di alcun potere di disapplicazione della lex specialis, ribadiva che risultavano escluse le imprese che effettuassero la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno, evidenziando che la ricorrente risultava svolgere, appunto, la mera attività di commercializzazione dei prodotti, senza quindi eseguire le attività previste nel paragrafo 2.2.2. dell'Allegato A alla DGR 22 del 15.1.2019, che a sua volta riprende le ipotesi individuate dalle lettere a), b) e c) del D.M. 911/2017, atteso che anche la prospettata riconducibilità dell'attività svolta a quella dell'affinamento del vino, come individuata alla lettera c) dell'art. 3 del D.M., non sarebbe riscontrabile nel caso di specie.

Ebbene, quanto alla invocata applicabilità della previsione di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1 del D.M. 911/2017, il quale prevede fra i possibili beneficiari degli aiuti anche le ditte che svolgono l'attività di "produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione", il T.A.R. ha rilevato, in chiave reiettiva delle doglianze attoree, che "stante quanto espressamente dichiarato dalla ricorrente, anche negli scritti difensivi, l'azienda non risulta allo stato dotata di alcuna struttura dedicata alla trasformazione dell'uva prodotta in vino, tanto è vero che la medesima ditta ha avanzato altra richiesta di finanziamento regionale per poter realizzare una propria cantina, ove svolgere tutte le attività della filiera vitivinicola. In realtà, stante quanto dichiarato nella relazione allegata alla domanda, la ricorrente si dedicherebbe alla conservazione del vino imbottigliato da terzi, dedicandosi alla sola attività di affinamento, secondo le particolari modalità dichiarate, ossia senza la fase della "sboccatura" del vino o il suo reimbottigliamento, ma solo con la maturazione in bottiglia. Ritenuto - come già anticipato in cautelare - che risulta preliminarmente necessario valutare se effettivamente, nell'ipotesi in cui il bando avesse ricompreso fra i possibili beneficiari anche i soggetti indicati nella lettera d) dell'art. 3, comma 1 sopra richiamato, la posizione della ricorrente sarebbe stata riconducibile a tale previsione, le conclusioni non portano a ritenere che effettivamente la ricorrente potesse aspirare ad essere ammessa a contributo anche laddove il bando avesse contemplato tutte le ipotesi individuate dal decreto ministeriale. L'indicazione data nella domanda di ammissione della tipologia di materiali e strutture che si intendono acquistare mediante il contributo regionale non appaiono invero riconducibili alla realizzazione "ex novo" di "un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione", riducendosi all'acquisto di singoli elementi che, tuttavia, non possono essere ricondotti alla previsione normativa. In buona sostanza, anche senza particolari approfondimenti tecnici, il solo acquisto di botti in legno, di vasche in cemento o di una pompa peristaltica, non appare riconducibile all'avvio di un impianto di trattamento o di una infrastruttura vinicola: se lo scopo della previsione è quello di consentire l'avvio di una nuova struttura per consentire a chi non è attualmente in grado di trasformare in proprio le uve prodotte in vino, quanto prospettato dalla ricorrente non appare idoneo a giustificare l'ammissione a contributo, anche laddove il bando avesse contemplato tutte le ipotesi indicate nel decreto ministeriale. Ne consegue che l'eventuale accoglimento delle censure dedotte avverso il bando con il ricorso introduttivo non determinerebbe alcun effetto utile per la ricorrente".

Quanto invece ai profili di doglianza intesi a censurare il provvedimento impugnato nella parte in cui l'Amministrazione aveva comunque ritenuto di non ammettere la ricorrente sul presupposto che la stessa non potesse essere inclusa neppure nell'ipotesi contemplata nella lettera c) del D.M. 911/2017, come parimenti prevista nel bando regionale, laddove prevede fra i possibili beneficiari le aziende che effettuano "l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno", ha rilevato il giudice di primo grado, in chiave reiettiva, che "il provvedimento assunto da AVEPA fa leva sugli accertamenti effettuati, dai quali è risultato che la ricorrente risulta essere soggetto esentato dalla tenuta del registro in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con L. n. 116/2014. In particolare - come peraltro confermato dalla stessa ricorrente - l'azienda risulta esentata da tale obbligo in quanto riconducibile all'ipotesi di cui alla lettera h) dell'art. 2 del D.M. n. 293/2015, in forza del quale non sono obbligati alla tenuta del registro telematico "i soggetti che non dispongono di stabilimenti e che detengono, presso i propri depositi, per la successiva rivendita all'ingrosso o al minuto, esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi, compresi coloro che hanno fatto imbottigliare, oppure che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati". Ciò ha indotto l'amministrazione ad escludere anche lo svolgimento dell'attività di affinamento, non avendo la società alcun elemento utile a comprovare lo svolgimento di detta attività. In realtà, ciò che risulta confermato dalla stessa ricorrente è l'assenza di un proprio stabilimento e la detenzione presso il proprio deposito del vino imbottigliato da terzi: queste sono le uniche attività che la ricorrente ha confermato di svolgere e che hanno giustificato l'esenzione dalla tenuta del registro dematerializzato. Ma se questa è la situazione di fatto, delle due l'una: se non ha stabilimenti e se l'attività è di mero deposito del vino imbottigliato, risulta carente anche della diversa attività di affinamento,

benchè si sostenga che le modalità con le quali tale attività verrebbe svolta non implicano la "sboccatura" del vino o il suo reimbottigliamento. In realtà, in assenza di altri elementi se non la mera dichiarazione dell'esperto circa le tecniche di affinamento del vino e la supervisione che questi opera più in generale sulle attività svolte da terzi con le uve prodotte dalla ricorrente, risulta coerente la conclusione cui è giunta l'amministrazione, ossia che la ricorrente non svolga altro che l'attività di deposito del vino imbottigliato in attesa della sua commercializzazione, così incappando nella limitazione prevista dalla stessa lettera c), che non ammette le aziende che si occupano della sola attività di commercializzazione del vino".

La sentenza viene contestata, negli esiti reiettivi e nei passaggi motivazionali che li sostengono, dall'azienda ricorrente, mentre si oppongono all'accoglimento dell'appello l'AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura e la Regione Veneto.

Tanto premesso quanto al nucleo essenziale della controversia, e procedendo adesso ad analizzarne i singoli snodi costitutivi, viene preliminarmente in rilievo la questione attinente alla possibilità per la parte appellante di invocare fondatamente, ai fini della sua ammissione alla procedura di finanziamento de qua, il requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) d.m. n. 911/2017, laddove dispone che "beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese di cui al successivo articolo 5, la cui attività sia almeno una delle seguenti: (...) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione".

La questione, così come venuta a delinearsi per effetto dei provvedimenti impugnati in primo grado, delle deduzioni difensive delle parti e della sentenza appellata, si articola in due distinte tematiche:

- la prima, attinente alla applicabilità del suindicato requisito di ammissione alla specifica procedura cui inerisce la presente controversia;
- la seconda, relativa al possesso da parte dell'azienda appellante del requisito medesimo, ai fini della sua concreta ammissione alla suddetta procedura.

Poiché la disamina del secondo profilo della questione, attinente al significato da attribuire alla previsione secondo cui beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese che attuino "la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione", assume carattere risolutivo, è ad esso che saranno limitate le considerazioni che seguono: ciò al fine di dimostrare che, anche ammessa l'invocabilità del requisito in discorso ai fini dell'ammissione alla procedura di sostegno in questione, la parte appellante sarebbe stata in possesso dei relativi presupposti legittimanti.

In via preliminare, deve osservarsi che le osservazioni svolte dal T.A.R. al fine di pervenire alla conclusione negativa, nel senso che "l'indicazione data nella domanda di ammissione della tipologia di materiali e strutture che si intendono acquistare mediante il contributo regionale non appaiono invero riconducibili alla realizzazione "ex novo" di "un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione", riducendosi all'acquisto di singoli elementi che, tuttavia, non possono essere ricondotti alla previsione normativa", non contravvengono, come lamenta la parte appellante, il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., siccome estranee al contenuto motivazionale del provvedimento di non ammissione impugnato in primo grado (incentrato sulla affermazione declinatoria del potere di disapplicare le previsioni della *lex specialis* in capo all'Ente pagatore appellato): basti osservare che, laddove si invochi l'applicazione di un criterio di ammissibilità non contemplato dal bando, la verifica della sussistenza dei presupposti della sua applicabilità alla parte ricorrente integra, se non un passaggio necessario del percorso logico-giuridico finalizzato all'accertamento della fondatezza della doglianza, un elemento costitutivo dell'accertamento preliminare, quanto officioso, delle condizioni di ammissibilità del ricorso, siccome inerente all'interesse della parte ricorrente all'accoglimento della censura (*recte*, alla concreta quanto attuale possibilità di ricavare da esso l'utilità perseguita).

Ciò chiarito, deve osservarsi che le deduzioni delle parti appellate non possono essere condivise laddove intese a sostenere che il criterio di ammissibilità in discussione presupporrebbe che l'azienda richiedente sia già dotata delle attrezzature necessarie allo svolgimento, in autonomia, di una fase dell'attività di vinificazione, con il corollario che la misura de qua sarebbe finalizzata a garantire il miglioramento delle condizioni di competitività delle aziende che già svolgono il processo produttivo o una parte dello stesso: tesi che trova diretta smentita nel fatto che la lett. d), che viene qui in rilievo, a differenza delle precedenti lett. a) - c), che si occupano delle imprese che già svolgono una fase del processo vinicolo, concerne quelle che attuano "la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori" (ergo, quelle che, al momento della domanda di finanziamento, si dedicano esclusivamente all'attività di coltivazione viticola e di produzione delle uve, senza disporre di alcun impianto di trattamento o infrastruttura vinicola).

A diversa conclusione - conforme a quella cui è pervenuto il giudice di primo grado - deve invece prevenirsi per quanto concerne lo "stato di progetto" della domanda di finanziamento, la quale, secondo il dettato testuale dell'art. 3, lett. d), d.m. n. 911/2017, deve essere "volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione".

Deve infatti ritenersi che già la lettura coordinata e sincronica delle diverse categorie di ammissibilità - le prime tre (lett. a - c), concernenti le aziende che già svolgono in autonomia una fase del processo di vinificazione, la terza (lett. d), relativa alle aziende che conferiscono il prodotto viticolo a terzi ai fini della lavorazione - induce a ritenere che le stesse siano unificate dalla finalizzazione dell'investimento finanziabile alla realizzazione di un impianto di trattamento/infrastruttura vinicola strutturalmente e funzionalmente "autosufficiente", siccome in grado di realizzare - in atto per le prime tre categorie, in potenza per la quarta - un segmento del processo di vinificazione.

Ma alla stessa conclusione concorre l'analisi "endogena" e letterale del requisito oggetto di controversia, in quanto la finalizzazione della domanda di finanziamento a "realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola" induce plausibilmente a ritenere che le attrezzature al cui acquisto essa è diretta siano idonee al raggiungimento del suddetto risultato, ovvero alla costituzione di un impianto di trattamento o di una infrastruttura vinicola, e non di una parte di esso/a.

Consegue, dai rilievi che precedono, che la sentenza appellata, nella parte in cui evidenzia che l'acquisto delle vasche per la vinificazione, delle botti per l'affinamento e della pompa peristaltica, oggetto della domanda di finanziamento, non consentirebbe alla società richiedente di dotarsi di un impianto di trattamento/infrastruttura vinicola "completo", ovvero tale da garantire alla stessa di realizzare in autonomia il processo di vinificazione o una fase dello stesso, deve essere confermata: né la tenuta logico-giuridica del ragionamento svolto dal T.A.R. potrebbe essere inficiata dal rilievo attoreo secondo cui esso "finisce per provare troppo, perché conduce all'irragionevole conclusione che soltanto chi parte da zero perché totalmente privo di locali e attrezzatura potrebbe far domanda di contributo", atteso che, come si è detto, la sentenza appellata fa leva sulla inidoneità della domanda di finanziamento presentata dalla ditta appellante a garantire il raggiungimento dell'obiettivo della misura (dotare l'azienda richiedente delle attrezzature specialistiche necessarie a realizzare in autonomia una fase del processo di vinificazione), piuttosto che sulla sua situazione di partenza.

Deve adesso affrontarsi il diverso profilo controverso attinente alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 3, lett. c), d.m. n. 911/2017, pedissequamente riprodotto dal bando.

Il provvedimento impugnato rileva infatti sul punto che la ditta appellante svolgerebbe unicamente l'attività di commercializzazione del vino e, come tale, non rientrerebbe tra i soggetti potenzialmente beneficiari del contributo secondo il criterio innanzi indicato, richiamando a supporto di tale assunto il fatto che la stessa appellante non risulta nel registro dematerializzato di carico e scarico previsto dal d.lgs. n. 91/2014, come integrato dagli artt. 2 e 3 del d.m. n. 293 del 20 marzo 2015.

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, deduce la parte appellante che la rubrica dell'art. 2 d.m. n. 293/2015 concerne sia i soggetti "obbligati" alla tenuta del registro telematico (primi tre commi) sia i soggetti

"esentati" (comma 4 lett. da a) ad h): evidenza quindi che essa rientra in questa seconda categoria di soggetti, perché riconducibile per tipologia di attività a quelle indicate alla lettera h) dell'art. 2 d.m. citato, concernente "i soggetti che non dispongono di stabilimenti e che detengono, presso i propri depositi, per la successiva rivendita all'ingrosso o al minuto, esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi, compresi coloro che hanno fatto imbottigliare, oppure che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati".

Osserva altresì la ditta appellante che essa non dispone di stabilimenti ma detiene presso depositi propri prodotti vitivinicoli confezionati esclusivamente da terzi: essa quindi non manipola e non trasforma il vino, limitando la propria attività all'affinamento del vino in bottiglia dopo che lo stesso è stato imbottigliato da terzi.

Tuttavia, essa ha evidenziato di svolgere direttamente, ovvero sotto la propria supervisione e nei propri locali, anche la fase del processo di vinificazione "della maturazione del vino e quella dell'affinamento in bottiglia", e di aver allegato la dichiarazione del proprio consulente tecnico nella quale, a corredo della spiegazione dei processi fondamentali di vinificazione per l'ottenimento di vini di qualità (affinamento in bottiglia e stoccaggio dei vini imbottigliati), lo stesso precisa che "la società agricola Alfa s.s., che segue con regolare contratto allegato produce tre vini a base Garganega 100%: un rifermentato in bottiglia – il (omissis), un bianco fermo - il (omissis), un bianco macerato sulle bucce - il (omissis). Ad oggi sono in affinamento in bottiglia presso locali in disponibilità della Società Agricola Alfa s.s. circa 5500 bottiglie di (omissis) - rifermentato in bottiglia 2017 imbottigliato a febbraio 2018 e rimasto in bottiglia più di 12 mesi, e circa 2500 bottiglie di (omissis) - macerato sulle bucce 2016 che dall'imbottigliamento avvenuto a luglio 2018 è rimasto in bottiglia 8 mesi".

Prosegue la parte appellante rilevando che essa non si limita affatto alla commercializzazione del vino, come sostenuto dall'Amministrazione appellata, ma è impegnata nella coltivazione della vigna, nella produzione di uva biologica, nella sua raccolta manuale, nel trasporto alla cantina che pressa le uve, le vinifica e le imbottiglia (uniche operazioni svolte in conto terzi), nella rifermentazione in bottiglia del vino frizzante e nell'affinamento in bottiglia dei fermi e, solo da ultimo, nella commercializzazione del vino: essa utilizza a tal fine una tecnica di rifermentazione che non prevede alcuna attività di "sboccatura" e re-imbottigliamento.

Conclude lamentando che il T.A.R., disconoscendo ogni valenza probatoria alla suindicata relazione peritale sebbene non sia stata contestata da controparte, è incorso in un evidente error in iudicando.

Il motivo, nella sua complessiva articolazione, non è, ad avviso della Sezione, meritevole di positiva considerazione.

Oggetto della controversia, per l'aspetto in esame, è lo svolgimento, da parte dell'azienda appellante, di una (o più) delle attività - elaborazione, affinamento e confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione - che legittimano, alla stregua del bando, l'ammissione alla procedura di finanziamento in oggetto: procedura dalla quale sono invece le imprese che "effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno".

Come accennato, l'Amministrazione, al fine di pervenire alla conclusione negativa, incentrata sull'assunto che l'azienda appellante si limiterebbe a detenere nei propri depositi le bottiglie di vino prodotto (ed appunto imbottigliato) da terzi, ai fini della successiva commercializzazione, fa leva, in primo luogo, sul fatto che essa non ha attivato il registro dematerializzato di carico e scarico previsto dal d.lgs. n. 91/2014, come integrato dagli artt. 2 e 3 del d.m. n. 293 del 20 marzo 2015: registro alla cui tenuta, ai fini dell'annotazione delle operazioni effettuate, sono obbligati ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.m. cit., i "soggetti che, per l'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola o commerciale, detengono un prodotto vitivinicolo".

Prima di esaminare le censure formulate sul punto dalla parte appellante, occorre evidenziare che l'argomento utilizzato dall'Amministrazione appellata, al fine di escludere la riconducibilità dell'attività esercitata dalla prima al suindicato criterio di ammissibilità, è dotato di intrinseca pregnanza logico-probatoria: ciò che del resto mostra di riconoscere la stessa parte appellante, laddove, come si vedrà, ritiene la sussistenza di una

clausola di esonero (dall'obbligo di tenuta del suddetto registro).

Deve invero rilevarsi che, laddove una determinata attività imprenditoriale sia soggetta all'assolvimento di determinati adempimenti, l'osservanza di questi ultimi, oltre che condizione per il suo lecito svolgimento, concorre nel contempo, su un piano squisitamente probatorio, a corroborare la tesi della sua effettiva realizzazione: ciò sulla scorta di una ragionevole regola di giudizio (valida naturalmente fino a prova del contrario), secondo cui, se una determinata attività viene effettivamente svolta, ciò avviene, nella normalità dei casi, conformemente alle norme che la disciplinano.

Ebbene, come premesso, la parte appellante deduce, al fine di contestare la validità del suindicato presupposto motivazionale del provvedimento impugnato, di integrare la fattispecie di esonero di cui all'art. 2, comma 4, lett. h) d.m. cit., concernente "i soggetti che non dispongono di stabilimenti e che detengono, presso i propri depositi, per la successiva rivendita all'ingrosso o al minuto, esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi, compresi coloro che hanno fatto imbottigliare, oppure che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati".

Ritiene la Sezione che la deduzione di parte appellante non sia proficua al fine di dimostrare la fondatezza dei suoi assunti.

Invero, la fattispecie descritta dalla norma citata "fotografa" appunto la situazione che, alla stregua della *lex specialis* della procedura in discorso, preclude alla parte appellante l'ammissione a quest'ultima: situazione caratterizzata dal fatto che il prodotto vitivinicolo detenuto (vino) è stato prodotto e confezionato (ergo, imbottigliato) da terzi (sebbene mediante la trasformazione di uve coltivate dalla stessa appellante) per essere successivamente, ed in mancanza di alcuna effettiva ed oggettivamente apprezzabile "operazione" di "trasformazione" o di "manipolazione" (cfr. art. 1, comma 2, lett. l) d.m. cit.), commercializzato.

Deve quindi ritenersi che tra il criterio di ammissibilità in discorso e la fattispecie di esonero dall'obbligo di tenuta del registro dematerializzato de quo sussista un tendenziale rapporto di "simmetria", nel senso che la sussistenza dei presupposti costitutivi del primo escluda la realizzazione della seconda, e viceversa: ciò, si ripete, sul presupposto che le attività di "elaborazione, affinamento e confezionamento del vino", che, anche in forma alternativa, legittimano l'ammissione al procedimento di finanziamento in discorso, integrano operazioni di "trasformazione" o "manipolazione" che, alla stregua del d.m. n. 293/2015, impongono la tenuta del suddetto registro dematerializzato.

La conclusione qui raggiunta trova riscontro nel seguente ulteriore argomento.

L'art. 2, comma 1, lett. e) d.m. n. 293/2015 definisce "stabilimento" "il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono manipolati e trasformati per l'esercizio dell'attività professionale o a fini commerciali", mentre la successiva lett. f) definisce "deposito" come "il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano sottoposti ad alcuna trasformazione o manipolazione".

Ebbene, essendo la stessa parte appellante (e comunque essendo incontestato) ad affermare che, alla data di presentazione della domanda di finanziamento de qua, era priva di alcuno "stabilimento", ne consegue che, in mancanza del luogo deputato all'esecuzione di eventuali operazioni di "trasformazione" o "manipolazione", quindi, a termini del bando de quo, delle attività di "elaborazione, affinamento e confezionamento", resta inficiata la tesi attorea intesa a sostenere la ricorrenza del criterio di ammissibilità in questione, che sullo svolgimento delle (recte, di una o più delle) suddette attività si fonda.

Tuttavia, ulteriori elementi corroborano la conclusione esposta.

Deve premettersi che la parte appellante incentra le sue argomentazioni difensive sulla relazione tecnica del suo consulente dell'azienda appellante, dott. (omissis).

Ebbene, ritiene la Sezione che dalle relazioni (iniziale ed integrativa) prodotte in giudizio non siano ricavabili significativi elementi favorevoli alla tesi di parte appellante.

Deve infatti osservarsi che non solo le citate relazioni si soffermano sui temi generali dell'attività vinificatoria, con particolare riferimento all'aspetto dell'affinamento dei vini imbottigliati, ma, nel fare ciò, contengono riferimenti che inducono ad escludere, più che a dimostrare, il carattere trascendente il mero deposito ai fini della commercializzazione del vino imbottigliato, proprio dell'attività posta in essere dall'azienda appellante.

Deve premettersi che la peculiarità della fattispecie in esame è data dal fatto che l'attività di "affinamento del vino in bottiglia" e di "presa di spuma dei vini frizzanti", che la parte appellante dichiara di svolgere, si presenta come facilmente confondibile con quella di mero deposito (in funzione della commercializzazione): tale circostanza implica che, al fine di evitare che le risorse pubbliche siano finalizzate al finanziamento di investimenti per i quali sia quantomeno dubbio il ricorrere dei presupposti legittimanti, occorre rigorosamente verificare che, anche ammessa la configurabilità di quella attività quale tecnica di maturazione e affinamento del vino, sul piano astrattamente enologico, siano applicati in concreto i metodi e sussistano le attrezzature atte a distinguerla nettamente da quella di mero "deposito" (ai fini della commercializzazione), che l'Amministrazione afferma esaurire l'attività svolta dalla parte appellante.

Ebbene, premesso che sono tali metodi ed attrezzature a costituire l'oggetto dell'onere probatorio facente carico all'azienda appellante, al fine di dimostrare l'attinenza dell'attività da essa svolta al criterio di ammissibilità di cui si tratta, e che, come si anticipava, dalle relazioni del consulente della parte appellante si evince, al fine di eseguire le suindicate tecniche di affinamento, la "necessità di conservare i vini in locali idonei" e che "per ottenere una corretta presa di spuma, le bottiglie vengono accatastate orizzontali, in cantine dove umidità e temperatura sono costanti e vi è assenza di vibrazioni, rumori e odori, oltre ad una luce scarsa", occorre osservare che, se le tecniche di affinamento suindicate sono dettagliatamente descritte nelle suddette relazioni, anche quanto alle attrezzature necessarie ad eseguirle, non altrettanto può dirsi quanto alla corrispondenza della concreta situazione aziendale con quella in precedenza illustrata.

A tale riguardo, infatti, il consulente dell'azienda appellante si limita ad affermare che "ad oggi sono in affinamento in bottiglia presso locali in disponibilità della Società Agricola Alfa s.s. circa 550 bottiglie...".

Non solo, quindi, nessuna concreta indicazione viene fornita circa la sussistenza nei locali adibiti allo stoccaggio delle bottiglie dei requisiti strutturali e funzionali atti a qualificarli come "cantine" o "stabilimenti", ma è incontestato che, alla data di presentazione della domanda di finanziamento de qua, l'azienda appellante non disponeva degli uni né delle altre.

Per il complesso di ragioni illustrate, quindi, l'appello deve essere respinto anche relativamente al profilo controverso in esame, non ravvisandosi alcuna esigenza di approfondimento istruttorio, in mancanza dell'assolvimento, ad opera della parte appellante, dell'onere di fornire almeno un "principio di prova" in ordine alle allegazioni da essa formulate.

L'appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, sebbene l'originalità dell'oggetto della controversia giustifichi la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino - Presidente

Giulio Veltri - Consigliere

Solveig Cogliani - Consigliere

Ezio Fedullo - Consigliere, Estensore

Giovanni Tulumello - Consigliere